



DIRITTO ANNUALE 2026

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio Frosinone Latina fornisce di seguito le informazioni utili per effettuare il pagamento del diritto annuale 2026, che è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i..

Termine di pagamento del diritto annuale

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con il termine del versamento del primo acconto delle imposte. Il versamento, pertanto, dovrà essere effettuato entro il

30 giugno 2026

È possibile pagare entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

Quanto pagare

Per l'anno 2026**, gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli stabiliti per il 2025 a parità di fatturato e condizioni.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per le imprese/soggetti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Si fa presente che il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	DIRITTO ANNUALE DOVUTO	
	PER LA SEDE LEGALE	PER OGNI UNITA' LOCALE
IMPRESE TENUTE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO IN MISURA <u>FISSA</u> DITTE INDIVIDUALI	€ 120,00	€ 24,00
IMPRESE TENUTE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO IN BASE <u>AL FATTURATO AI FINI IRAP</u> SOCIETA' ED ALTRI SOGGETTI Le società e i soggetti, diversi dalle imprese individuali, iscritti nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, sono tenuti al pagamento del tributo determinato sulla base del fatturato realizzato nell'anno precedente. Per l'individuazione dei righi del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale, nonché per gli arrotondamenti, la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato, reperibile sul sito web camerale.	Importo da determinare sulla base del fatturato <u>secondo la tabella per scaglioni ed aliquote seguente e le indicazioni in essa presenti</u> (seguire le istruzioni più avanti indicate)	Importo pari al 20% di quello calcolato per la sede legale fino ad un massimo di euro 120,00 per ogni Unità locale. (seguire le istruzioni più avanti indicate)

Tabella per scaglioni ed aliquote da utilizzare per il calcolo del tributo dovuto in base al fatturato

Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l'esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo ai fini IRAP, realizzato nel 2025, si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente rimasta immutata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato

dall'impresa. Sull'importo così determinato va applicata dapprima la riduzione del 50% e successivamente la maggiorazione del 20%¹.

Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato	Da Euro	A Euro	Aliquote %
- Società in nome collettivo	0	100.000	€ 200 (misura fissa)
- Società in accomandita semplice	100.000	250.000	0,015%
- Società di capitali	250.000	500.000	0,013%
- Società cooperative	500.000	1.000.000	0,010%
- Società di mutuo soccorso	1.000.000	10.000.000	0,009%
- Consorzi con attività esterna	10.000.000	35.000.000	0,005%
- Enti economici pubblici e privati	35.000.000	50.000.000	0,003%
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000	50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)
- GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico			
- altre imprese iscritte nella sezione ordinaria			

In casi di eventuali Unità Locali/Sedi secondarie

All'importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell'importo base del primo scaglione di fatturato (ovvero 120,00 euro- importo già ridotto).

Se l'impresa esercita l'attività anche attraverso unità locali o sedi secondarie nella medesima provincia l'importo da versare è dato dalla somma dell'importo della sede e dell'importo dovuto da ogni Unità Locale/sede secondaria. Se le Unità locali/sedi secondarie sono presenti in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24 in un altro rigo, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria e applicare l'importo della maggiorazione che la singola Camera di Commercio ha deliberato. Le Unità Locali/sedi secondarie e la rispettiva maggiorazione sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota informativa solo se risultano presenti al primo gennaio 2026. Le Unità locali iscritte nel 2026 devono pagare all'atto dell'iscrizione o entro 30gg dalla data della domanda di iscrizione. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.

Come versare

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, tra:

- **la piattaforma PAGOPA.** Collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it> e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;**
- **il MODELLO F24** utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante i servizi telematici **F24 Web** o presso la Banche e le Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Nella sezione dedicata alle informazioni sul contribuente del modello F24, oltre ai dati anagrafici e al domicilio fiscale dell'impresa, è importante, ai fini della corretta attribuzione del pagamento, riportare con precisione il **CODICE FISCALE, (ATTENZIONE non la partita IVA!)**. Il codice fiscale riferito a codesta Impresa è quello indicato nella presente lettera in alto a sinistra. Se dovesse essere diverso contattare l'Ufficio Diritto Annuale.

Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI si deve indicare: codice ente locale, la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento (per la nuova Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina è "LT" fermo restando che è ancora possibile, per le imprese localizzate nella provincia di Frosinone, pagare con la sigla "FR"), il codice tributo 3850, l'anno di riferimento (ad es.2026), l'importo a debito da versare. **Nel caso l'impresa abbia la sede in provincia di Latina ed una o più Unità Locali in provincia di Frosinone (o viceversa) è possibile effettuare i versamenti separatamente indicando le sigle delle rispettive province.**

NOTA BENE:

1. Le imprese che esercitano attività senza unità locali dovranno versare il diritto determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro;

2. Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

¹riduzione del 50% degli importi del 2014, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 e maggiorazione del 20% dal D.M. 17 MARZO 2026 per il finanziamento di progetti strategici.

Sanzioni e ravvedimento operoso per il diritto annuale 2025

In caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate sanzioni amministrative variabili dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

È possibile sanare l'omesso pagamento del diritto annuale 2025 mediante il ravvedimento operoso che consente, entro un anno dalla violazione, di effettuare il versamento applicando la sanzione ridotta del 6% entro il 30 giugno 2026 con indicazione della sigla LT quale codice ente locale, anno di riferimento 2025, ed infine i codici tributo previsti per il ravvedimento ovvero **codice 3850 per il tributo; codice 3851 per gli interessi legali; codice 3852 per la sanzione del 6%; codice ente locale "LT", anno di riferimento "2025"**.

Trasferimento in altra provincia

Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2026.

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente con modello F24 e non con bollettino di conto corrente postale. Nel caso in cui si dovessero ricevere comunicazioni dubbie si potrà accertare la veridicità e la provenienza delle stesse contattando direttamente l'Ufficio Diritto Annuo. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito camerale. Per saperne di più l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha predisposto un utile vademecum reperibile anche sul sito www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide

PEC

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni.

CALCOLO ON LINE DEL DIRITTO ANNUALE E DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Anche per l'anno 2026 collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it> è possibile il calcolo agevolato, realizzato con pochi semplici step, dell'importo dovuto con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma PAGOPA, secondo le linee dell'Agenzia per l'Italia digitale.

CONTATTI

Per informazione è possibile consultare il sito <https://www.frlt.camcom.it/> oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio Diritto Annuale tel. nn. 0773/672267 – 0773/672300 – 0775/275238 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15:45 alle ore 16:45. In alternativa scrivere a diritto.annuale@frlt.camcom.it o inviare una PEC a diritto.annuale@pec.frlt.camcom.it

SCADENZE IN SINTESI

(se sabato o festivo spostare al giorno feriale successivo)

30 giugno 2026**	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2026 <u>senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;</u>
30 luglio 2026 (Entro 30gg dalla scadenza prevista per il pagamento del 1° acconto delle imposte)**	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2026 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo . Eventuali proroghe verranno rese note sul sito https://www.frlt.camcom.it/
30 giugno 2026	Ultimo giorno per sanare eventuali irregolarità riferite all'anno 2025 con <u>ravvedimento operoso al 6%</u> per coloro che non erano soggetti agli I.S.A. oppure entro un anno dalla scadenza per il pagamento del 1° acconto delle imposte, se diversa dal 30 giugno 2025.

Distinti saluti.

** Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte. **Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo**

*** Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40%. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo. Ai sensi dell'art. 3 quater D.L. n. 16/2012 come modificato dalla Legge n. 44/2012 tutti gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20 comma 4 del D.Lgs n. 241/1997 che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese

**** Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero entro il termine del secondo acconto delle imposte.